

# Comune di Serramonacesca (Provincia di Pescara)

Via G. Marconi, 2 - CAP 65025 - Tel. 085/859126-859416 - Fax 085/859761

Partita IVA:00219620689 - E.mail [comune@comune.serramonacesca.pe.it](mailto:comune@comune.serramonacesca.pe.it)

Posta certificata: [serramonacesca@pec.pescarainnova.it](mailto:serramonacesca@pec.pescarainnova.it)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Originale	
	Copia	X

N. 12 Data 08.09.2014	OGGETTO: Determinazione Aliquota TASI (Tributo su servizi Indivisibili) – Anno 2014
--------------------------	---

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno OTTO del Mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune sudetto.

Alla prima convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES.	ASS.
1. Marinelli Franco	X		8. De Luca Andrea	X	
2. Di Meo Andrea Donatello		X	9. Di Pietrantonio Alessandro		X
3. Legnini Giuseppe Antonio	X		10. Iezzi Antonio	X	
4. Acito Antonello	X				
5. Nobilio Cinzia		X			
6. Di Nizio Bruno	X				
7. Tresca Simone		X			

| Assegnati n. 10 | In carica n. 10 | Presenti n. 6 | Assenti n. 4 |

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4° febbraio 1915, N. 148) i Signori Consiglieri: DI MEO Andrea Donatello, TRESCA Simone, NOBILIO Cinzia, DI PIETRANTONIO Alessandro.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: -

Presiede il Sindaco Sig. Franco MARINELLI

- Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Enrico Croce;
- La seduta è pubblica;
- Nominato scrutatori i Sig.ri: \_\_\_\_\_

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTI:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

**VISTI** i Decreti del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013, del 13 febbraio 2014 e del 29 marzo 2014 con i quali il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2014 è stato rispettivamente differito al 28 febbraio 2014, al 30 aprile 2014 ed al 30 giugno 2014;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014.

**PREMESSO CHE** la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe sopprese;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del

- regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;
  - è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

**VISTO** inoltre il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 504/1992;
- c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

**RICHIAMATI** in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano:

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*

**ATTESO CHE** la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
  - per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
  - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
  - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in questa stessa seduta consiliare;

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 4, comma 4, del suddetto regolamento, il quale stabilisce che:

*4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura dal 10% al 30% dell'ammontare complessivo del tributo, da definire anno per anno in sede di approvazione delle relative tariffe, calcolato applicando l'aliquota determinata come da successivo art. 5. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;*

**RITENUTO** di dover stabilire, per il corrente anno, la suddetta percentuale nella misura del 30%;

**DATO ATTO**, altresì, che per il corrente esercizio finanziario, anno di prima applicazione, per ragioni di equilibri di bilancio, non sono previste detrazioni o riduzioni ad eccezione di quelle imposte dalla legge;

**DATO ATTO** che, in base a quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) componente TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- a) viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso lo sgombero neve);
- b) illuminazione pubblica e servizi connessi;
- c) servizi di protezione civile;
- d) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio ed ambiente;
- e) polizia municipale;

**VISTA** la propria precedente deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU aliquota x mille
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sotto specificate classificazioni - <b>Aliquota base</b>	<b>9,50</b>
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D - Aliquota base 7,60 x mille riservata allo Stato e la differenza riservata al Comune	<b>9,50</b>
Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà da cittadini italiani iscritti all'AIRE che risiedono o hanno dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché non locate. <b>Aliquota agevolata</b>	<b>4,60</b>
Unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta (Genitori e Figli) che la utilizzano come abitazione principale. Il comodato deve risultare da scrittura privata depositata presso l'Ente. <b>Aliquota agevolata</b>	<b>4,60</b>
Aree fabbricabili	<b>7,60</b>
Abitazione principale e relative pertinenze - <b>Cat. catastale A/1 - A/8 - A/9</b>	<b>4,00</b>

Per tutto quanto sopra esposto si propone l'approvazione delle seguenti aliquote TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dal richiamato articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>	<b>TASI aliquota per mille</b>
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sotto specificate classificazioni - <b>Aliquota base</b>	<b>1,10</b>
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria <b>D</b>	<b>1,10</b>
Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà da cittadini italiani iscritti all'AIRE che risiedono o hanno dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché non locate	<b>0,00</b>
Unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta (Genitori e Figli) che la utilizzano come abitazione principale. Il comodato deve risultare da scrittura privata depositata presso l'Ente.	<b>0,00</b>
Aree fabbricabili	<b>0,00</b>
Abitazione principale e relative pertinenze - <b>Cat. catastale A/1 - A/8 - A/9</b>	<b>2,00</b>
Abitazione principale e relative pertinenze escluse le <b>Cat. catastale A/1 - A/8 - A/9</b>	<b>2,00</b>
Abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata	<b>2,00</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,00</b>

**VISTI** gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L. 213/2012;

**VISTO** il Bilancio esercizio 2014 in corso di approvazione;

**VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTA** la Legge 147/2013 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

- 1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto anche se materialmente non ritrascritta;
- 2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote TASI per l'anno 2014:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILI</b>	<b>TASI aliquota per mille</b>
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili non incluse nelle sotto specificate classificazioni - <b>Aliquota base</b>	<b>1,10</b>
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria <b>D</b>	<b>1,10</b>
Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà da cittadini italiani iscritti all'AIRE che risiedono o hanno dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, purché non locate.	<b>0,00</b>
Unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta (Genitori e Figli) che la utilizzano come abitazione principale. Il comodato deve risultare da scrittura privata depositata presso l'Ente.	<b>0,00</b>
Aree fabbricabili	<b>0,00</b>
Abitazione principale e relative pertinenze - <b>Cat. catastale A/1 - A/8 - A/9</b>	<b>2,00</b>
Abitazione principale e relative pertinenze escluse le <b>Cat. catastale A/1 - A/8 - A/9</b>	<b>2,00</b>
Abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata	<b>2,00</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>1,00</b>

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

4) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n.68 del 2 maggio 2014;

5) di individuare i seguenti servizi indivisibili ed i relativi costi alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI:

<b>SERVIZIO</b>	<b>COSTI TOTALI</b>
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso lo sgombero neve)	46.991,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi	31.194,00
Servizi di protezione civile	720,00
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territoriali ed ambiente	8.400,00
Polizia municipale	38.373,00
<b>TOTALE</b>	<b>125.678,00</b>

6) di stabilire che, per il corrente esercizio finanziario, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella

misura del **30%** dell'ammontare complessivo del tributo, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in questa stessa seduta consiliare;

8) di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.

Quindi

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza,

con separata votazione favorevole all'unanimità espressa per alzata di mano:

**D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

# Comune di Serramonacesca (Provincia di Pescara)

Via G. Marconi, 2 - CAP 65025 - Tel. 085/859126-859416 - Fax 085/859761

Partita IVA: 00219620689 - E-mail [comune@comune.serramonacesca.pe.it](mailto:comune@comune.serramonacesca.pe.it)

Posta certificata: [serramonacesca@pec.pescarainnova.it](mailto:serramonacesca@pec.pescarainnova.it)

ART. 49 – COMMA 1° - TESTO UNICO DEC. LEG.VO 18.08.2000 N. 267.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Determinazione aliquota TASI (Tributo su servizi Indivisibili) – Anno 2014

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In ordine alla regolarità tecnica si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Serramonacesca lì, 08.09.2014




Il Responsabile del Servizio  
Marilena DI NIZIO  


### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Serramonacesca lì, 08.09.2014



Il Responsabile del Servizio  
Marilena DI NIZIO  


Allegato alla deliberazione del C.C. n° 32 del 08.09.2014

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO  
f.to Franco MARINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to Dott. Enrico CROCE

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
f.to Antonello ACITO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

N. Reg. 170

Lì 9 SET. 2014

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online di questo Comune in data odierna

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI  
f.to Istr.Dir.P.M Daniele DI VALERIO

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale

ATTESTO

Che il presente atto deliberativo è stato pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 1-9 SET. 2014 al 24 SET. 2014 e che agli atti di questo Ufficio non risulta pervenuto alcun reclamo contro il medesimo.

SERRAMONACESCA Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Enrico CROCE